



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI

Presidente, relatore

Pierpaolo GRASSO

Consigliere

Andrea COSTA

Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37607** del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale nei confronti del convenuto sig. MICELI

Massimo nato a Brindisi il 21 aprile 1958 (cod. fisc.

MCLMSM58D21B180W), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Leonardo

Maci presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Brindisi, al Viale

Commenda, n. 2;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti

di causa;

Uditi, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2024, con l'assistenza del

Segretario del Collegio dott.ssa Maria Teresa Savino, il giudice relatore,

Presidente Alberto Mingarelli, il Pubblico ministero nella persona del

Sostituto Procuratore Generale Pierlorenzo Campa e, infine, l'avv. Mario

Leonardo Maci per il convenuto;

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

	Con atto di citazione, depositato il 29 maggio 2024, la Procura Regionale	
	chiedeva la condanna del signor Miceli Massimo, dipendente regionale in	
	servizio presso la “Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio	
	territoriale TA-BR - Sede di Brindisi”, al risarcimento del danno all’immagine	
	per complessivi € 8.774,02, patito dalla Regione Puglia, per assenteismo	
	ingiustificato e per il quale il suddetto ha subito un procedimento penale per	
	truffa, conclusosi con patteggiamento.	
	Il danno, nella fase dell’invito a dedurre, aveva riguardato anche il dipendente	
	Stranieri Fabrizio Antonio ed era stato calcolato in complessivi € 11.148,88,	
	tuttavia, quest’ultimo nel frattempo ha risarcito tutto il danno a lui ascritto e,	
	pertanto, veniva stralciato dal processo.	
	Avendo il convenuto richiesto, in sede di costituzione in giudizio e previo	
	parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, di essere ammesso al rito	
	abbreviato per la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130 del	
	Codice di Giustizia Contabile (CGC), mediante il pagamento della somma di	
	€ 2.193,51, non superiore al 50% di quella risarcitoria richiesta, è stata fissata,	
	per l’esame dell’istanza, l’udienza camerale del 10 luglio 2024 ai sensi del	
	comma 5 del richiamato art. 130 C.G.C.	
	All’esito di tale udienza, con Decreto n. 11, depositato in data 11 luglio 2024,	
	è stata accolta la proposta istanza, determinando, in conformità al parere	
	favorevole espresso dal Pubblico Ministero, nella misura di € 2.193,51, la	
	somma da corrispondere all’amministrazione danneggiata, contestualmente	
	fissandosi il termine perentorio di 30 giorni per l’esecuzione, nonché l’udienza	
	camerale del 23 ottobre 2024 per la verifica dell’avvenuto pagamento.	
	In data 6 agosto 2024 perveniva dall’avvocato Mario Leonardo Maci una nota	
	2	

	di deposito cui erano allegati: ricevuta telematica di pagamento; pec della	
	Regione Puglia del 6-8-2024 e reversale di incasso, a documentazione	
	dell'avvenuto pagamento da parte del Miceli.	
	All'odierna udienza camerale il difensore del convenuto e il Pubblico	
	Ministero, alla luce del pagamento effettuato, hanno chiesto che il giudizio sia	
	definito ai sensi di legge.	
	Osserva il Collegio che non sussistono motivi per disattendere le concordi	
	conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo	
	versamento da parte del convenuto della somma di € 2.193,51, in esecuzione	
	del sopra richiamato Decreto n. 11/2024 emesso ai sensi dell'art. 130, comma	
	6 CGC, onde il giudizio di che trattasi deve essere definito ai sensi del	
	successivo comma 8 dello stesso articolo, con contestuale condanna del Miceli	
	alle spese del giudizio nella misura indicata dalla Segreteria con nota in calce.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando, definisce il giudizio in epigrafe indicato ai	
	sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.	
	Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio quali liquidate	
	dalla Segreteria con nota in calce.	
	Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2024.	
	Il Presidente estensore	
	Alberto Mingarelli	
	Depositata in Segreteria il 25 ottobre 2024	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174 e ss.mm.ii., le	
	spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 192,00.	
	Il Funzionario Maria Teresa Savino	
	3	